

BARI 19/DIC. 1975

PROT. N. 23

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA      SEDE


D'ordine del sig. Presidente la Commissione si trasmette il disegno di legge n. 39 "INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA" approvato dalla Commissione 5<sup>a</sup> nella seduta del 16/12/1975 e sul quale la 1<sup>a</sup> commissione Permanente ha espresso ai sensi dell'art. 19 del regolamento interno del Consiglio Regionale della Puglia, il proprio parere favorevole.

Distinti saluti

D'ordine del PRESIDENTE  
(avv. Pasquale Ciuffreda)

IL SEGRETARIO  
( dr. Leonardo Bernardi )

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA		
ARRIVO		
004004	19 DIC. 1975	
Cat.	Class.	Fasc.



Relazione al disegno di legge n.39 del 27/11/1975

" INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA  
E DI EMERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA".

Realtore: Avv. Pasquale Ciuffreda

La situazione del settore trasporti da tempo desta preoccupazioni a causa dello sfavorevole andamento del rapporto costi-ricavi, che ha portato le aziende operatrici del settore dapprima a trascurare la cura ed il rinnovo del materiale, ed in seguito anche l'esercizio delle linee, rendendo assolutamente inadeguato, o addirittura inesistente, un servizio pubblico di fondamentale necessità quale è il trasporto pubblico.

La Regione recependo la essenzialità del servizio trasporto pubblico, inteso come servizio sociale volto a rendere possibile la mobilità personale senza oneri insopportabili per le categorie di cittadini economicamente meno dotate, è intervenuta nel settore avviando un programma ad ampio respiro, che si pone quale fine ultimo la pubblicizzazione dei servizi, da gestire a mezzo di aziende operatrici a diretto intervento della Regione, che a tale scopo con legge 26/2/74 n.16, ha creato l'Ente Regionale Pugliese Trasporti con il compito di promuovere, e coordinare, con partecipazioni costituite da apporto di mezzi e materiali, organismi operativi pubblici a base comprensoriale, e di assistere poi tali organismi nella successiva attività.

Tale programma organico e ad ampio respiro, richiede però per la ponderata e responsabile attuazione tempi necessariamente lunghi, nel decorso dei quali la Regione non può essere assente in un'attività cardine della collettività regionale quale è il trasporto pubblico, tanto più che numerose aziende private

hanno abbandonato l'esercizio delle linee meno vantaggiose dal punto di vista economico, ma non per tale motivo meno rilevanti socialmente ed altre aziende per vari motivi sono state estromesse dall'esercizio del servizio, per cui attualmente circa il 50% dei servizi è assicurato dalla Regione attraverso la gestione precaria, in attesa di affidare tali servizi alle aziende pubbliche da costituire con il concorso degli Enti Locali.

Non sono mancate difficoltà di ordine organizzativo e politico per la costituzione di tali aziende ed attualmente solo per la Provincia di Brindisi è costituita una società a capitale interamente pubblico, la 'Società Trasporti Pubblici Brindisi', con partecipazioni dell'E.R.P.T. della Provincia e del Comune di Brindisi.

Analoghe iniziative vanno concretizzandosi nelle altre Province.

In attesa però che tali aziende pubbliche diventino effettivamente operanti, resta la necessità di assicurare un efficace servizio.

Nel Bilancio regionale del 1975 è stato disposto lo stanziamento della somma di £.4 miliardi sul cap.192 per la 'Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di

autoservizi di linea' da destinare alle aziende che sarebbero risultate comunque impegnate nella gestione dei servizi de quo, sia aziende impegnate nelle gestioni precarie sia aziende pubbliche.

Attualmente, come detto, le aziende pubbliche non sono in concreto operanti su tutto il territorio regionale, solo la Società Trasporti Brindisi ha iniziato la propria attività dal 1/4/75, assumendo praticamente la gestione precaria dei servizi extraurbani precedentemente affidati all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Brindisini di Brindisi, alla quale in definitiva si è sostituita, e quindi la Società Trasporti Pubblici di Brindisi risulta al momento affidataria di servizi precari e di emergenza al pari delle altre aziende attualmente operanti nel settore.

Appare quindi molto improbabile, dal punto di vista puramente obiettivo, che possano venire in essere e divenire praticamente operanti, nuovi organismi pubblici capaci di dare concreto inizio all'attività di gestione attraverso regolari provvedimenti di concessione.

La somma di £ .4 miliardi stanziata nel cap. 192 dello Stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975 non potrà essere impiegata se non per assicurare la continuità del servizio a mezzo affidamento precario.

Lo stanziamento iscritto in Bilancio, pur determinato in relazione alle previsioni dall'epoca della formazione del Bilancio stesso non appare sufficiente per far fronte alla massa degli impegni assunti dalla Regione con interventi sempre più vasti, resisi necessari soprattutto per il trasporto dei pendolari e per

il leasing di autobus.

Ancora un ulteriore notevole onere è derivato dagli scoperti bancari resi necessari per la carenza dello strumento legislativo regionale, d'autorizzazione della somministrazione per cui le aziende hanno dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie.

Il disegno di legge in esame si propone il finanziamento degli oneri derivanti dall'effettuazione del servizio utilizzando i fondi ex lege 18/1975, stanziati sul cap.194 del Bilancio 1975 atteso che esiste un'obiettiva impossibilità di utilizzare interamente tali fondi per le finalità della citata legge 18.

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

V C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 26 11 Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.39 DEL 27 NOVEMBRE 1975

" INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI  
EMERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/11/75

# REGIONE PUGLIA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

### DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA".

\*\*\*\*\*

#### ART. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di £.5.500.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

#### ART. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta se-

./.

paratamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'Azienda affidataria - corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione - la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

ART. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede come segue: per £.4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al Cap.192 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1975 avente per oggetto "Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linee" e per £.1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento di cui al Cap.194 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1975 avente ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari (L.R.5/2/1975 n.18) ed aumento di pari somma dello stanziamento di cui al predetto Cap.192 .

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

./.

degli articoli 127 della Costituzione della Repubblica Italiana e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 dicembre 1975 vista la richiesta del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale, ha espresso parere favorevole sul presente disegno di legge e sulle variazioni di bilancio e proposta di legge contenute.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
*[Firma]*